



COMUNE DI COLONNA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III

BANDO PER LA FORMAZIONE DALLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA, CHE SARANNO COSTRUITI O COMUNQUE DI RENDANO DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI COLONNA

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Colonna.

ARTICOLO 2

Requisiti soggettivi

1) Per la partecipazione al bando gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi :

a) di avere la cittadinanza italiana o di uno Stati aderente all'Unione Europea o di altro Stato, sempre che in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto alle liste di collocamento ovvero eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (nelle condizioni quindi di cui alla legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 38 comma 6) ;

b) avere la residenza anagrafica nel comune di Colonna o svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Colonna, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali ultimi è amessa la partecipazione in un solo Comune (da comprovare mediante dichiarazione certificata dalla rappresentanza consolare, da allegare alla domanda) ;

c) non essere titolare, esso stesso nè altro componente il proprio nucleo familiare del diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune cui si riferisce il presente bando e nel Comune di residenza qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa ;

d) non essere titolare dei diritti di cui alla precedente lettera c) sui beni patrimoniali ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo non

superi quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2 pari a € 100.000,00 euro , così calcolato :

1. **fabbricati**: il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale rivalutata del 5 % e moltiplicata per cento per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento ;
2. **terreni edificabili**: il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento ;
3. **terreni agricoli**: non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento ;

e) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed in assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo stato o da altri Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità,

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio , vigente al momento della pubblicazione del bando, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. , che attualmente ammonta a € 20.344,92 (determinazione Regione Lazio n. G12317 del 14/10/2015) ;

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo il caso di soggetti che, di propria iniziativa , abbiano riconsegnato all'Ente gestore l'alloggio occupato, per una sola volta, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge regionale 12/99 ;

- 2) I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), e), g) , anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e permanere sino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.
- 3) Il requisito relativo al reddito annuo di cui alla lettera f) deve essere posseduto alla data del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data ;
- 4) Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottati, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento,

con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare convivente « more uxorio », gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purchè la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente dal almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge . Sono considerate componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincolo di parentela, purchè la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali e sia dichiarata nelle forme di legge.

- 5) I figli coniugati, i nubendi che alla data di pubblicazione del bando , (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e le contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio , nonchè le persone sole con almeno un figlio a carico, possono partecipare autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte, al concorso per l'assegnazione di alloggi.
- 6) In relazione a quanto previsto al precedente punto 1) lettera c) si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e non inferiore a 45 mq ed il cui numero dei vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 mq, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
- 7) Per reddito annuo complessivo si intende la somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare come definito al punto 4) del presente articolo.

Concorre al reddito complessivo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli.

Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il limite massimo di reddito lordo annuo complessivo per nucleo familiare, ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica è fissato dalla Regione Lazio (L.R. n. 11 del 19/07/2000) con le modalità previste dall'art. 21 della Legge 457/78 ed attualmente ammonta a € 20.344,92 (determinazione Regione Lazio n. G12317 del 14/10/2015)

ARTICOLO 3

Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi

I concorrenti sono collocati in graduatoria in base alla somma dei punteggi attribuiti in relazione al fatto di trovarsi nelle seguenti condizioni :

A) **richiedenti senza fissa dimora (1)** o abitanti in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organo ed enti preposti all'assistenza pubblica.

(con riferimento alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali)

1. Da almeno sei mesi a un anno	1
2. Da uno a due anni	2
3. Da due anni a tre anni	3
4. Da tre a quattro anni	4
5. Da quattro a cinque anni	5
6. Da cinque a sei anni	6
7. Da sei a sette anni	7
8. Da sette a otto anni	8
9. Da otto a nove anni	9
10. Da nove in poi	10

B) Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa per una delle seguenti cause :

1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali ;

Ovvero 10

2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali ;

sfratto per morosità _____ 7

sfratto per finita locazione _____ 9

3. a seguito di collocamento a riposo effettuato non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, in caso di occupazione di alloggio di servizio ; 7

C) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio :

1 a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali ; 7

2 a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto ;

2.1 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato 5

2.2 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato

specificare se si tratta di

sfratto per morosità 5

sfratto per finita locazione 6

N.B. Le condizioni di cui alle lettere A) B) C) non sono cumulabili tra loro e con le loro condizioni di cui alle lettere D) e F)

D) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta sovrappollamento ; si ha affollamento quando il rapporto vano abitante è di 1 a 2, determinato dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20% ; 2

E) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data delle successive graduatorie semestrali, **il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente e/o mediocre** ai sensi della normativa vigente (2); 5

F) **Richiedenti che abitino** alla data della pubblicazione del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) con il proprio nucleo familiare **in un alloggio il cui canone di locazione**, risultante dal contratto di locazione registrato da almeno 12 mesi, esclusi gli oneri accessori, **incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare** (canone annuale locazione _____€)

- in misura non inferiore a 1/3 4
- in misura non inferiore a 1/5 3
- in misura non inferiore a 1/6 2

G) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 12 mesi prima della pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari; 6

H) Richiedenti che abbiano il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore all'importo di una pensione minima INPS; 5

I) Richiedenti che abbiano il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi , derivante per almeno il 90% da lavoro dipendente o pensione 4

L) Richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

1. a) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni purchè siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori purchè siano a carico del richiedente; 7

2. nuclei familiare che siano costituiti entro i tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data di pubblicazione del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e i cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) 5

3. nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico 8

4. nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi, o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al 66 % della capacità lavorativa 6

- | | |
|---|---|
| 5. nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani ; | 3 |
| 6. nuclei famialiri con numero di figli superiore a due ; | 2 |
| 7. nuclei famialirui composti da una sola persona maggiorenne ; | 1 |

Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere H) e I). Non sono infine cumulabili i punteggi richiesti all'interno di una stessa lettera.

Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che ometteranno di dichiarare il reddito.

A parità di punteggio, l'ordine di collocazione sarà stabilito con le seguenti modalità :
precederà il concorrente con il più basso numero progressivo identificativo della domanda (quindi quella pervenuta prima) .

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

- (1) ai fini del presente bando si intendono persone senza fissa dimora coloro che, pur iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nell'ambito territoriale del Comune in quanto ivi dimoranti stabilmente, risultano però vivere per strada, sotto i ponti, in autovetture, in roulotte, in grotte o altri casi simili ;
- (2) l'articolo 20 della legge regionale n. 12/99 per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare : pavimenti – pareti e soffitti - infissi – impianto elettrico – impianto idrico e servizi igienico sanitari – impianto di riscaldamento. Si tiene altresì conto dei seguenti elementi comuni : accessi – scale – ascensore – facciate – coperture e parti comuni in genere.

Lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si considera :

- **Mediocre** – qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra riferiti indifferentemente all'unità immobiliare e agli elementi comuni;
- **scadente** – qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni, ovvero, quando l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o idrico con acqua corrente in cucina e nei servizi, ovvero non dispone di servizi igienici privati o se questi siano comuni a più unità immobiliari.
- Per la determinazione degli elementi di valutazione, relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili, si fa riferimento alle modalità previste dalla normativa statale vigente

ARTICOLO 4

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente ed indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, deve, a pena inammissibilità:

- essere redatta su apposito modello fornito dal Comune e contenere la dichiarazione resa ai sensi deli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate
- contenere in allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

La domanda redatta su modello diverso da quello fornito dal Comune, nonché quelle alle quali non è allegata la fotocopia del documento, o prive della sottoscrizione, saranno dichiarate inammissibili.

La domanda di partecipazione al bando deve essere spedita al Comune di Colonna III Dipartimento Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 Colonna (RM) 00030, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero tramite pec all'indirizzo info@pec.comunedicolonna.it.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede rispetto al termine di presentazione della domanda.

I moduli saranno distribuiti dal Comune di Colonna presso l'ufficio tecnico durante l'orario di apertura al pubblico ovvero possono essere reperite dal sito internet del Comune di Colonna.

ARTICOLO 5

Documentazione occorrente per la verifica dei criteri di priorità e l'attribuzione dei punteggi

Ai fini della valutazione e verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, pena la non attribuzione del relativo punteggio, sia in caso di prima domanda che di aggiornamento, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione comprovante il possesso degli stessi e in particolare:

- Per il requisito di cui al punto a) :attestazione dell'Organo o Ente che fornisce l'assistenza alloggiativa;
- Per il requisito di cui ai punto b) e c) : copia del provvedimento di sfratto con formula esecutiva e dell'eventuale verbale di esecuzione;
- per il requisito di cui ai punti d) ed e) : perizia redatta da un professionista abilitato ovvero certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
- Per il requisito di cui al punto f) :copia del contratto di affitto regolarmente registrato da almeno un anno, nonché copia della ricevuta dell'ultimo versamento del canone di locazione che dovrà contenere: l'indicazione del periodo a cui il pagamento fa riferimento, l'importo pagato netto degli oneri accessori. Gli elementi utili all'identificazione dell'immobile condotto in locazione;
- Per il requisito di cui al punto g): autocertificazione ovvero certificato dello stato di famiglia da cui risultino tutti i componenti dei nuclei coabitanti;
- Per il requisito di cui ai punti h) e i) copia della dichiarazione dei redditi o modelli CUD;
- per requisiti di cui ai punti L1) e L4): autocertificazione nella quale dovrà essere indicata la data di riconoscimento dell'invalidità e/o inabilità lavorativa, la percentuale di invalidità riconosciuta ed il soggetto che ha riconosciuto l'invalidità,

- ovvero certificato rilasciato dalla competente ASL dal quale si deduca la totale inabilità al lavoro o la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa;
- per il requisito di cui al punto L2): autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero dichiarazione di impegno a contrarlo entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando (o delle successive graduatorie semestrali);
 - Per il requisito di cui al punto L5) autocertificazione nella quale dovrà essere indicato il numero e la data del Decreto Prefettizio di riconoscimento della qualifica di Profugo ovvero attestazione della Prefettura (ora Ufficio territoriale di Governo).

ARTICOLO 6

Termini di presentazione della domanda

1. Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande: tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.R. 20/09/2000 n. 2 le graduatorie hanno scadenza semestrale – entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno.
2. Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.
3. In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l'ordine stabilito dall'art. 11, comma 5 della legge regionale 12/99.
4. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito a quest'ultimo.
5. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti occupante stabilmente la casa coniugale.
6. Qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può in ogni momento, presentare domanda di aggiornamento della propria collocazione in graduatoria con le modalità previste dal precedente art. 4 del presente bando e avrà efficacia secondo i termini di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 7

Attribuzione provvisoria dei punteggi – modalità di presentazione delle opposizioni

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio attribuito. Entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione del punteggio, possono presentare opposizione in carta semplice indirizzata al Comune di Colonna III Dipartimento Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 00030 Colonna (RM), al quale è affidata la pratica per il successivo inoltro alla Commissione competente.

ARTICOLO 8

Formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e eventuali opposizioni, saranno trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento regionale n. 2/2000, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.
2. La graduatoria relativa alle domande pervenute entro il 30 giugno sarà pubblicata entro il mese di dicembre, mentre quella relativa alle domande pervenute entro il 31 dicembre verrà pubblicata entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Delle domande escluse verrà formato apposito elenco nel quale verranno indicati i motivi dell'esclusione.
4. I concorrenti che risulteranno inclusi in graduatoria dovranno provare il possesso dei requisiti alla data del bando o alla data delle successive graduatorie semestrali, e la permanenza dei requisiti e delle condizioni in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio anche al momento della consegna dell'alloggio.
5. Qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può in ogni momento presentare domanda di aggiornamento della propria collocazione in graduatoria.
6. La graduatoria così formata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente è efficace e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
7. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ufficio competente provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
8. Ferme restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
9. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al tar del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

ARTICOLO 9

Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa

1. Sulla base della graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si darà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000.
2. La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

3. Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 39 della Legge regionale 26/06/1987 e s.m.i.).
4. gli assegnatari sono inoltre tenuti per legge a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regionale Lazio n. 12/99 e s.m.i. ed al regolamento Regione Lazio n. 2/2000 e s.m.i.
2. contestualmente al presente Bando vengono approvati gli uniti modelli di domanda e di avviso pubblico, rispettivamente denominati allegato A e allegato B, che ne fanno parte integrante.

Responsabile del Procedimento: Responsabile III Dipartimento Ing. Paola Vari

per informazioni Ufficio Tecnico tel . 06/94731031/32/33